Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 76 del 1° aprile 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 57

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 20 marzo 1998, n. **87/E.**

Istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti di imposta e dei C.A.A.F. degli adempimenti previsti dall'assistenza fiscale. (Art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 20 marzo 1998, n. **87/E.**

Istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti di imposta e dei C.A.A.F. degli adempimenti previsti dall'assistenza fiscale. (Art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Agli uffici delle entrate

Ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette

Ai dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Al Comando generale della Guardia di finanza

e per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ai Ministeri

Alla Ragioneria generale dello Stato

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Alla Direzione generale degli AA. GG. e del personale

Al servizio centrale degli ispettori centrali

La presente circolare, riporta le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d'imposta e dei C.A.A.F. degli adempimenti previsti dall'assistenza fiscale (art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Si prega di dare la massima diffusione possibile al contenuto delle presenti istruzioni.

Le direzioni regionali delle entrate accuseranno ricevuta della presente circolare al Dipartimento delle entrate; gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e i Centri di servizio alle rispettive direzioni regionali delle entrate.

Il direttore generale del dipartimento delle entrate: ROMANO

PARTE GENERALE

SOGGETTI AMMESSI ALL'ASSISTENZA FISCALE

In attuazione dell'articolo 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, stabilisce che i possessori di redditi di lavoro dipendente ed equiparati, compresi i titolari di pensioni, i soci delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, delle cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative della piccola pesca, i sacerdoti per le remunerazioni di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché, ai sensi dell'art. 7 comma 6 bis del D.L. 8 agosto 1996, n° 437, convertito dalla L. 24 ottobre 1996, n° 556, i parlamentari nazionali, i giudici costituzionali e gli altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.) possono adempiere all'obbligo di dichiarazione annuale dei redditi mediante la presentazione di apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto ministeriale (Mod. 730), da consegnare al proprio sostituto d'imposta.

Tale facoltà è esercitabile dai predetti soggetti, purché residenti in Italia e ancorché posseggano i seguenti redditi aggiuntivi:

- redditi fondiari inerenti ai terreni e ai fabbricati;
- utili, anche in natura, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche;
- altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le indennità per la cessazione dei predetti rapporti;
- proventi derivanti dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi

ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali;

- redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata purché il contribuente non intenda optare per la tassazione ordinaria.

Dell'assistenza fiscale ci si può avvalere anche nell'ipotesi in cui il dipendente intenda presentare dichiarazione congiunta con il coniuge fiscalmente a carico e non legalmente ed effettivamente separato, il quale possegga soltanto redditi fondiari.

I produttori agricoli che, in attuazione dell'art. 46 comma 4, del D. L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, devono dichiarare i contributi previdenziali, possono ugualmente richiedere l'assistenza fiscale e compilare la sesta sezione del quadro F del modello 730/98.

Possono avvalersi dell'assistenza fiscale anche i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir soggetti passivi dell'IRAP che dovranno presentare la dichiarazione IRAP separatamente dal modello 730.

In alternativa alla richiesta di assistenza fiscale al sostituto d'imposta, i soggetti sopra indicati possono rivolgere analoga richiesta ai Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (C.A.A.F.).

Si ricorda che sono obbligati a fornire assistenza fiscale i sostituti di imposta con più di 100 dipendenti e che comunque è possibile assolvere agli obblighi di assistenza anche stipulando convenzione con un C.A.A.F.-Imprese o un C.A.A.F.-Dipendenti o pensionati costituito da sostituti d'imposta o dalle associazioni di categoria presenti nel C.N.E.L. che associano anche i pensionati o dalle organizzazioni dei pensionati ad esse aderenti. Il sostituto d'imposta non è, inoltre, obbligato a svolgere l'attività di assistenza fiscale se ha costituito un C.A.A.F di cui all'art.78, comma 20 della legge n. 413 del 1991. In entrambi i casi i conseguenti adempimenti sono effettuati, sotto la propria responsabilità, dai detti centri di assistenza.

I lavoratori dipendenti che hanno chiesto di fruire dell'assistenza fiscale prestata dal datore di lavoro devono presentare il modello 730/98 entro il 31 marzo 1998 ovvero entro il giorno lavorativo successivo al 31 marzo se tale giorno non è lavorativo per l'azienda o l'ente al quale è stata richiesta l'assistenza. Lo stesso termine deve essere osservato anche quando il datore di lavoro ha stipulato apposita convenzione intesa a far svolgere dal Centro le operazioni di assistenza.

Un diverso e più ampio termine è invece previsto dall'art. 14, comma 4, del Regolamento approvato con D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395 per la presentazione del modello 730 quando il lavoratore dipendente si rivolge ad un C.A.A.F. da lui autonomamente scelto e quindi al di fuori di un rapporto convenzionale fra datore di lavoro e C.A.A.F.; infatti in tal caso il termine di presentazione del modello 730 è stabilito al 30 aprile 1998 ovvero entro il giorno lavorativo successivo al 30 aprile se tale giorno non è lavorativo.

Nei casi in cui l'assistenza fiscale è prestata da un C.A.A.F. quest'ultimo invia comunicazione del risultato contabile (Mod. 730/4) della liquidazione del Mod. 730 al sostituto d'imposta indicato dal dipendente o pensionato sul Mod. 730.

La comunicazione, che può essere effettuata su supporto magnetico, è inviata all'indirizzo del sostituto indicato dal dipendente o pensionato nel Mod. 730; in caso di comunicazione tramite supporto magnetico lo stesso indirizzo del sostituto di imposta deve essere riportato nei campi relativi al domicilio fiscale nelle specifiche tecniche descritte nell'allegato B al decreto ministeriale del 9 gennaio 1998 di approvazione del modello 730.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSISTENZA FISCALE

I sostituti d'imposta sono tenuti a prestare l'assistenza fiscale nei riguardi dei soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta.

Resta comunque fermo, anche per i sostituti d'imposta non obbligati a svolgere l'attività di assistenza fiscale, l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede

di ritenuta d'acconto, secondo le modalità previste dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale (anche per i lavoratori dipendenti ed i pensionati che non hanno effettuato la comunicazione di volersi avvalere dell'assistenza fiscale).

Il sostituto d'imposta nell'assolvimento degli obblighi di assistenza può avvalersi dell'opera di professionisti o di imprese esterne alla propria organizzazione. In tali ipotesi resta comunque ferma la responsabilità del sostituto d'imposta conseguente all'assistenza prestata.

I sostituti d'imposta ed i C.A.A.F., ricevute le dichiarazioni Mod. 730, devono:

- eseguire i controlli formali sulla base di dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione prodotta;
- aggiungere i redditi di lavoro dipendente ed assimilati erogati direttamente dai sostituti d'imposta e le relative ritenute;
- procedere alla liquidazione dell'imposta tenendo conto delle disposizioni che stabiliscono limiti agli oneri per i quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o per i quali spetta una detrazione d'imposta, alle detrazioni e ai crediti d'imposta, alla liquidazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, dei relativi acconti dovuti per il periodo di imposta successivo; al calcolo dell'eventuale acconto dovuto sui redditi soggetti a tassazione separata.

Dopo aver effettuato le operazioni di liquidazione i sostituti d'imposta e i C.A.A.F. dovranno rilasciare al contribuente o ad un suo incaricato copia della dichiarazione controllata ed elaborata e il prospetto di liquidazione dell'imposta, dell'eventuale Contributo al Servizio Sanitario Nazionale e dell'eventuale acconto dovuto sui redditi soggetti a tassazione separata.

I sostituti d'imposta che prestano direttamente l'assistenza devono integrare la copia da restituire al contribuente con i dati previsti nel quadro C del Mod. 730, relativi ai redditi o somme da loro direttamente erogati. I sostituti d'imposta che hanno anche effettuato le

ritenute relative agli acconti per il 1997 devono integrare con i dati in loro possesso il quadro F della copia da restituire al contribuente.

I dati rilevati dalla dichiarazione Mod. 730, integrati con quelli relativi ai redditi corrisposti e alle ritenute operate dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, e quelli contenuti nel prospetto di liquidazione devono essere indicati nel modello 770 presentato dal sostituto d'imposta, ovvero debbono essere trasmessi all'Amministrazione finanziaria da parte dei C.A.A.F.. Di seguito vengono fornite le indicazioni sulle modalità di controllo e di liquidazione del Mod. 730 da parte dei sostituti di imposta e dei C.A.A.F..

CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI MOD. 730 E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA, DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Nel capitolo che segue vengono descritti gli adempimenti che i sostituti di imposta ed i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale devono effettuare ai sensi dell'art. 78, comma 13, lettere b) e c) e comma 21, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Tali adempimenti, da effettuare secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 15, del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395 e successive modificazioni, riguardano il controllo formale delle dichiarazioni Mod. 730, la liquidazione della relativa imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Le operazioni di controllo e di liquidazione vengono descritte seguendo l'ordine di esposizione dei quadri contenuti nel Mod. 730.

Per ogni quadro vengono riportati:

- il dettaglio dei controlli formali da operare relativamente ai dati comunicati dal contribuente;
- le modalità di calcolo per la determinazione dei redditi e della relativa imposta;

✍ le modalità di calcolo dell'eventuale contributo al Servizio Sanitario Nazionale;

✍ le modalità di calcolo dell'eventuale acconto dovuto sui redditi soggetti a tassazione separata.

Nello svolgimento delle operazioni di controllo e liquidazione, i campi del Mod. 730 che contengono un importo debbono essere considerati in migliaia di lire (senza gli zeri prestampati); i campi che contengono una percentuale debbono essere arrotondati alla seconda cifra decimale.

Per ogni quadro vengono inoltre indicati i messaggi da utilizzare per segnalare eventuali anomalie e/o incongruenze riscontrate durante la fase di controllo.

La persistenza di anomalie e/o incongruenze descritte nelle istruzioni relative ai singoli quadri comporta, di norma, la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio degli importi da versare o da rimborsare.

La non effettuazione delle operazioni di cui sopra deve essere comunicata all'assistito unitamente alla indicazione delle anomalie e/o incongruenze riscontrate tramite i messaggi di errore precedentemente menzionati e comporta l'obbligo da parte del contribuente di ripresentare la dichiarazione dei redditi nei termini di cui all'art. 9, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni e con le modalità previste dall'art. 12 dello stesso decreto.

Nell'ipotesi di interruzione dell'assistenza fiscale, i dati rilevati dalla dichiarazione Mod. 730, da riportare nel modello 770 dal sostituto d'imposta ovvero da trasmettere all'Amministrazione finanziaria da parte dei C.A.A.F., devono essere integrati con la segnalazione delle anomalie e/o incongruenze riscontrate, seguendo le modalità previste dalle specifiche tecniche di fornitura dei dati allegate al citato decreto ministeriale del 9 gennaio 1998.

I campi che risultano incongruenti con la struttura prevista dalle suddette specifiche tecniche debbono essere impostati a zero, se numerici, o a spazi, se alfabetici o alfanumerici.

CHIARIMENTI IN MERITO AL MOD. 730-4 PRESENTATO SU SUPPORTO CARTACEO

Nel caso che occorra rettificare i dati relativi ai conguagli esposti nel mod. 730-4 presentati su supporto cartaceo, i C.A.A.F. dovranno inviare un nuovo mod. 730-4 cartaceo indicando in testa al modello che trattasi di fornitura di rettifica.

CHIARIMENTI E MODIFICHE AI TRACCIATI RECORD DI CUI ALL'ALLEGATO C DEL D.M. 9 GENNAIO 1998

In caso di presenza di caselle da barrare la configurazione s'intende sempre numerica (anche nei casi FD0906 e FC0906) e i campi devono essere impostati a 1 in caso di casella barrata.

Pag. 72 G.U. punto 11: dove scritto "campi da 4 a 9" va modificato in "campi da 6 a 11".

Pag. 72 G.U. punto 12: il campo di segnalazione di anomalia può assumere anche il valore 9 nel caso in cui manchi il Mod. 730-1 nella busta consegnata dal contribuente.

Pag. 77 G.U. campo 32 del tipo record B: nella colonna valori ammessi dove scritto "da posizione 241 a posizione 300" va modificato in "da posizione 302 a posizione 361".

Tipo record C: i campi FD0602 e FD0802 devono essere forniti nel formato AA.

Tipo record C: i campi FC0902, FC0903, FC0904, FC0905 e FC0907 hanno configurazione numerica e non alfanumerica.

ISTRUZIONI PER IL CONTROLLO E LA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI MOD. 730

1. DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEL DICHIARANTE E SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO E DELL'OTTO PER MILLE

1.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

Codice fiscale

Il dato deve essere sempre presente.

Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica; può essere, in alcuni casi (codice fiscale provvisorio), di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976, riportato in allegato.

Cognome e Nome

I dati devono essere sempre presenti ed avere struttura alfanumerica.

Sesso

Il dato deve avere struttura alfabetica; può assumere esclusivamente i valori "M" o "F"; in caso contrario considerare il dato assente.

Data di nascita

Il dato indicato sul modello deve essere sempre presente, a struttura numerica e nella forma giorno, mese, anno (ggmmaaaa).

Comune (o stato Estero) di nascita

Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfanumerica.

Provincia di nascita

Il dato deve avere struttura alfabetica.

Può essere assente per i contribuenti nati all'estero.

Per i contribuenti nati nelle ex province dell'Istria, Giuliane e Dalmate (Fiume, Pola e Zara) la provincia può essere assente oppure può assumere i valori FM, PL e ZA.

Per le province di nuova istituzione può essere indicata la sigla della nuova provincia.

Comune di residenza

Il dato deve avere struttura alfanumerica.

Provincia di residenza

Il dato deve avere struttura alfabetica.

Per la provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla (RM per Roma).

Per le province di nuova istituzione può essere indicata la sigla della nuova provincia.

C.A.P.

Il dato deve essere di 5 caratteri e avere struttura numerica.

Frazione, via e numero civico

Il dato deve avere struttura alfanumerica.

Data di variazione della residenza

Se il campo è compilato devono esserlo anche il comune e la provincia di residenza, l'indirizzo e il relativo C.A.P..

✍ Mese di variazione

Il mese deve avere struttura numerica; può assumere i valori compresi tra 1 e 12.

✍ Anno di variazione

L'anno deve avere struttura numerica; i valori possibili sono l'anno cui si riferiscono i redditi o l'anno di presentazione della dichiarazione.

In assenza del mese di variazione verificare che l'anno sia quello di presentazione della dichiarazione.

Residenza variata da meno di 60 giorni

Se la casella è barrata deve essere compilata la data di variazione della residenza.

Telefono

Il dato deve avere struttura numerica.

Stato civile

Se il dato è presente verificare che sia barrata una sola delle caselle previste nel modello 730 (1, 2, 3, 4 o 5); in caso contrario il dato è da considerare assente.

Scelta per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF ai movimenti e partiti politici (solo per chi trasmette le dichiarazioni in via telematica)

Il dato relativo alla scelta del quattro per mille dell'IRPEF deve essere rilevato in base alla firma apposta dal contribuente nell'apposita scheda.

L'acquisizione effettuata per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "(Non)

Effettuata la scelta per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF". Tale messaggio non deve essere riportato dai Caaf per i contribuenti che ricevono l'assistenza fiscale a seguito di convenzione con un sostituto d'imposta.

In caso di firma del contribuente nell'apposito spazio destinato alla destinazione del quattro per mille dell'IRPEF, indicare "1" nell'apposito campo della fornitura da inviare all'Amministrazione finanziaria.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF alle Istituzioni beneficiarie (solo per chi trasmette le dichiarazioni in via telematica)

Il dato relativo alla scelta dell'otto per mille dell'IRPEF deve essere rilevato in base alla firma apposta dal contribuente nel modello 730-1.

L'acquisizione effettuata per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio "Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF: (istituzione beneficiaria)" ovvero "Non è stata effettuata la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF" ovvero "Modello 730-1 non presente nella busta consegnata".

Tale messaggio non deve essere riportato dai Caaf per i contribuenti che ricevono l'assistenza fiscale a seguito di convenzione con un sostituto d'imposta.

In caso di firma del contribuente per una delle Istituzioni beneficiarie, deve essere impostato a "1" il relativo campo posizionale della fornitura da inviare all'Amministrazione finanziaria.

Se il contribuente non ha effettuato nessuna scelta, tutti i campi previsti devono essere impostati a "0".

E' previsto anche un campo per segnalare eventuali anomalie nell'apposizione della firma. Tale campo può assumere i valori:

0 - nessuna anomalia

1 - presenza di più firme

2 - unica firma su più caselle

3 - segno non riconducibile a firma

9 - busta priva di modello 730-1

Anche in questi casi deve essere impostato il campo relativo alle Istituzioni beneficiarie interessate (es.: se un contribuente ha firmato per tutte le Istituzioni beneficiarie, dovranno essere impostati ad "1" tutti i campi previsti nella fornitura relativi alle Istituzioni beneficiarie e deve essere impostato ad "1" il flag anomalia).

Nel caso di assenza di firme il flag anomalia deve essere impostato a "0".

La presenza di anomalie nella scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio "Scelta anomala per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF : (tipo di anomalia)". Tale messaggio non deve essere riportato dai Caaf per i contribuenti che ricevono l'assistenza fiscale a seguito di convenzione con un sostituto d'imposta.

1.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti relativi a:

- codice fiscale
- cognome e nome
- data e comune di nascita
- variazione della residenza anagrafica (Comune e provincia, indirizzo e CAP, variazione di residenza da meno di 60 giorni)

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati anagrafici o di residenza del dichiarante mancanti o errati".

2. CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

2.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

Per ogni rigo compilato del riquadro "Coniuge e familiari a carico" verificare:

- se è barrata la casella "F" della relazione di parentela, la presenza dei mesi a carico e la misura della detrazione;
- se è barrata la casella "A" della relazione di parentela, la presenza dei mesi a carico.

Relazione di parentela

Verificare che per ogni rigo relativo ai figli o altri familiari del quadro sia barrata una sola delle caselle previste (F o A); in caso contrario il dato è da considerare assente.

Codice fiscale

Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica.

Può essere, in alcuni casi (codice fiscale provvisorio), di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Se lo stesso codice fiscale è indicato su più righe verificare che la somma dei relativi mesi a carico non sia superiore a 12.

Mesi a carico

Il dato deve avere struttura numerica e può assumere i valori compresi tra 1 e 12.

Misura delle detrazioni

Il dato deve avere struttura numerica.

Se come relazione di parentela è stata barrata la casella "F" il dato può assumere i valori 1, 2 o 3.

Se come relazione di parentela è stata barrata la casella "A" nel campo può essere indicata una percentuale non superiore al 100%; la percentuale può non essere presente.

2.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti relativi a:

- relazione di parentela
- mesi a carico
- misura delle detrazioni

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati del coniuge o dei familiari a carico mancanti o errati".

3. DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO

Il controllo del presente riquadro deve essere effettuato solo in caso di assistenza da parte di un C.A.A.F. anche in convenzione con un sostituto d'imposta.

3.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

Cognome o Denominazione del sostituto d'imposta

Il dato deve essere sempre presente e deve avere struttura alfanumerica.

Nome

Se il codice fiscale è di 16 caratteri a struttura alfanumerica, il dato deve essere sempre presente e deve avere struttura alfanumerica.

Codice fiscale

Il dato deve essere sempre presente.

Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri e avere struttura alfanumerica o di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976, riportato in allegato.

Comune

Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfanumerica.

Provincia

Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfabetica.

Per la Provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla (RM per Roma).

Per le province di nuova istituzione può essere indicata la sigla della nuova provincia.

C.A.P.

Il dato deve essere di 5 caratteri a struttura numerica.

Indirizzo e numero di telefono

Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura alfanumerica.

3.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati relativi a:

- cognome o denominazione
- nome (in caso di codice fiscale di 16 caratteri)
- codice fiscale
- comune e provincia del luogo al quale devono essere inviate le comunicazioni Mod. 730/4 da parte dei C.A.A.F.
- indirizzo

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati del sostituto d'imposta mancanti o errati".

4. REDDITI DEI TERRENI (QUADRO A)

4.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

Il contribuente non ha compilato il rigo A e ha compilato uno o più dei righi precedenti.

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro A compilato.

Reddito dominicale

Il dato deve avere struttura numerica.

Titolo

Deve essere sempre presente e avere struttura numerica; può assumere i valori da 1 a 7 (vedere tabella 1 in allegato).

Reddito agrario

Il dato deve avere struttura numerica.

Possesso

Giorni: il dato deve essere sempre presente e avere struttura numerica.

Può assumere valori compresi tra 1 e 365.

Per gli immobili indicati su più righi, il totale dei periodi di possesso non può superare 365.

Percentuale: il dato deve essere sempre presente e avere struttura numerica.

Nel campo deve essere indicata una percentuale non superiore al 100%.

Canone di affitto in regime vincolistico

Deve essere presente solo se il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 2.

Il dato deve avere struttura numerica.

Casi particolari

Il dato deve avere struttura numerica e può assumere i valori da 1 a 6 (vedere tabella 2 in allegato).

I valori 1, 2, 3, 5 e 6 possono essere presenti esclusivamente se il campo "Titolo" (col. 2) assume i valori 1, 4 o 7.

4.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel Quadro A devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro A - Redditi dei terreni mancanti o errati".

4.3 MODALITÀ DI CALCOLO

4.3.1 Determinazione del reddito dominicale

a) calcolare la quota spettante del reddito nel modo seguente:

Quota spettante del reddito dominicale = 1,80 x Reddito dominicale (col. 1) x Giorni di possesso (col. 4)/365x Percentuale di possesso (col. 5)/100.

b) Se il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 1, 3 o 7 il reddito è dato dalla quota spettante del reddito dominicale di cui alla precedente lettera a);

c) Se il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 2 calcolare la quota spettante del Canone di affitto come segue:
Canone di affitto (col. 6) x Percentuale di possesso (col. 5)/100.
Se la quota spettante del Canone di affitto è inferiore all'80% della quota spettante del reddito dominicale calcolato secondo quanto descritto alla precedente lettera a), il reddito è dato dalla quota spettante del Canone di affitto, altrimenti il reddito è dato dalla quota spettante del reddito dominicale di cui alla precedente lettera a).

d) Se il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 4 il reddito dominicale è zero.

e) Se il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 5 o 6 il reddito dominicale è zero in quanto la quota del reddito dominicale deve essere indicata dal contribuente unitamente al reddito agrario.

Se i dati relativi ad uno stesso terreno sono stati indicati su più righi (casella di colonna 8 barrata) e nella colonna 2 di almeno un rigo è stato indicato il codice 2:

1) determinare il totale delle quote del reddito dominicale calcolate per ciascun rigo secondo quanto descritto alla precedente lettera a);

2) determinare il totale delle quote del canone di affitto calcolate per ciascun rigo secondo quanto descritto alla precedente lettera c);

3) se il totale delle quote del canone di affitto è inferiore all'80% del totale delle quote del reddito dominicale il reddito è dato dal totale delle quote del canone di affitto, in caso contrario è pari al totale delle quote del reddito dominicale.

La rivalutazione dei redditi dominicali deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Redditi dominicali determinati catastalmente rivalutati ai sensi di legge dell' 80%".

4.3.1.1 Casi particolari

Se risulta impostato il campo "Casi particolari" (col. 7) il reddito dominicale determinato come descritto al punto 4.3.1:

- è ridotto al 30% se il campo assume il valore 1 o 5;
- è ridotto a zero se il campo assume il valore 2.

Se i dati relativi ad uno stesso terreno sono stati indicati in più righi e nella colonna 7 sono riportati codici diversi procedere come di seguito descritto.

Calcolare la quota proporzionale al corrispondente periodo di possesso, relativa al singolo rigo, come segue:

$$\text{Quota relativa al singolo rigo} = \frac{\text{Reddito dominicale complessivo del terreno (calcolato come descritto al punto 4.3.1)} \times \text{Giorni di possesso del singolo rigo}}{\text{Giorni di possesso totali}}$$

Applicare, a ciascuna quota di reddito relativa al singolo rigo ottenuta, la riduzione corrispondente al caso particolare evidenziato nella relativa colonna 7.

Calcolare il reddito del terreno sommando rispettivamente le singole quote di reddito opportunamente ridotte.

4.3.1.2 Reddito dominicale totale

La somma dei redditi dominicali così determinati va riportata nel rigo 1 del Riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

4.3.2 Determinazione del reddito agrario

Se il campo "Titolo" (col. 2) assume i valori 2 o 3 il reddito agrario è zero.

Se il campo "Titolo" (col. 2) assume i valori 1, 4 o 7, il reddito agrario è determinato nel modo seguente:

Quota spettante del reddito agrario = 1,70 x Reddito agrario (col. 3) x Giorni di possesso (col. 4)/365 x Percentuale di possesso (col. 5)/100.

La rivalutazione dei redditi agrari deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Redditi agrari determinati catastalmente rivalutati ai sensi di legge del 70%".

Se il campo "Titolo" (col. 2) assume i valori 5 o 6, il reddito agrario è pari al Reddito agrario di col. 3. Nel caso in cui il contribuente abbia indicato con i codici 5 e 6 anche la quota di reddito dominicale, il reddito agrario è pari alla somma del Reddito dominicale di col. 1 e del Reddito agrario di col. 3.

4.3.2.1 Casi particolari

Se risulta impostato il campo "Casi particolari" (col. 7) il reddito agrario:

- è ridotto a zero se il campo assume i valori 1, 2 o 5;
- è pari a:

  1,70 x Reddito agrario (col. 3) se il campo assume i valori 3 o 6.

La rivalutazione dei redditi agrari deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Redditi agrari determinati catastalmente rivalutati ai sensi di legge del 70%".

4.3.2.2 Reddito agrario totale

La somma dei redditi agrari così determinati va riportata nel rigo 2 del Riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

5. TOTALE REDDITI DEI TERRENI

5.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

Se il contribuente ha compilato il rigo A non deve essere compilato nessun rigo del Quadro A "Redditi dei terreni".

Totale reddito dominicale

Il dato deve avere struttura numerica.

Totale reddito agrario

Il dato deve avere struttura numerica.

5.2 ANOMALIE E INCONGRUENZE

Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel Totale redditi dei terreni devono essere comunicati al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al totale redditi dei terreni mancanti o errati" e, per segnalare le incongruenze riscontrate, nella fornitura da inviare all'Amministrazione finanziaria deve essere impostato il campo previsto per il Quadro A.

5.3 MODALITÀ DI CALCOLO

5.3.1 Determinazione del reddito dominicale

Il reddito dominicale indicato dal contribuente nel rigo A colonna 1 deve essere riportato al valore al netto della rivalutazione del 55% applicata l'anno precedente (Reddito dominicale del rigo A diviso 1,55): il risultato così ottenuto deve essere rivalutato dell'80% e deve essere riportato nel rigo 1 del riepilogo dei redditi Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". La rivalutazione del reddito dominicale deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Reddito dominicale determinato catastalmente rivalutato ai sensi di legge dell'80%".

5.3.2 Determinazione del reddito agrario

Il reddito agrario indicato dal contribuente nel rigo A colonna 2 deve essere riportato al valore al netto della rivalutazione del 45% applicata l'anno precedente (Reddito dominicale del rigo A diviso 1,45): il risultato così ottenuto deve essere rivalutato del 70% e deve essere riportato nel rigo 2 del riepilogo dei redditi Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". La rivalutazione del reddito agrario deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Reddito agrario determinato catastalmente rivalutato ai sensi di legge del 70%".

6. REDDITI DEI FABBRICATI (QUADRO B)

6.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro B compilato.

Rendita

Il dato deve avere struttura numerica.

Il dato deve essere sempre presente; può assumere il valore zero solo se nel campo "casi particolari" di colonna 6 è indicato il valore "3".

In caso di dati di uno stesso fabbricato indicati su più righi, la rendita deve essere la stessa per ogni rigo, a meno che non sia indicato il valore 3 nel campo "Casi particolari" (col. 6) di almeno un rigo.

Utilizzo

Il campo deve essere sempre presente e avere struttura numerica.

Può assumere i valori da 1 a 5 o il valore 9 (vedere tabella 3 in allegato).

Il valore 1 può comparire in relazione a più di un fabbricato esclusivamente se la somma dei rispettivi giorni di possesso non supera 365.

Il valore 5 puo essere presente esclusivamente se e presente almeno un fabbricato per il quale è indicato il valore 1.

In tal caso il periodo di possesso di ciascuna pertinenza non può essere superiore a quello indicato complessivamente per l'abitazione principale.

Possesso

Giorni: il dato deve essere sempre presente e avere struttura numerica.

Può assumere un valore compreso tra 1 e 365.

Per i fabbricati indicati su più righi, il totale dei periodi di possesso non può superare 365.

Percentuale: il dato deve essere sempre presente e avere struttura numerica.

Nel campo deve essere indicata una percentuale non superiore al 100%.

Canone di locazione

Se il campo "Utilizzo" (col. 2) assume i valori 3 o 4 il campo deve essere sempre presente.

Non deve essere presente negli altri casi.

Il dato deve avere struttura numerica.

Casi particolari

Il dato deve avere struttura numerica.

Può assumere i valori 1 o 3.

Tali valori possono essere presenti solo se nel campo "Utilizzo" è indicato il valore 9.

6.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel Quadro B devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro B - Redditi dei fabbricati mancanti o errati".

6.3 MODALITÀ DI CALCOLO

Le modalità di calcolo del reddito dei fabbricati sono diversificate in funzione del valore assunto dai campi "Utilizzo" (col. 2) e "Casi particolari" (col. 6).

6.3.1 Dati del fabbricato indicati su un solo rigo

Campo "Utilizzo" impostato ad 1, 5 o 9

Il reddito corrisponde alla quota di rendita determinata secondo le modalità di seguito descritte:

a) 1,05 x Rendita (col. 1) x Giorni di possesso (col. 3)/365 x Percentuale di possesso (col. 4)/100.

La rivalutazione del reddito imponibile dei fabbricati deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Reddito imponibile dei fabbricati determinato catastalmente rivalutato ai sensi di legge del 5%".

Campo "Utilizzo" impostato a 2

Il reddito è determinato secondo le modalità di seguito indicate:

b) [1,05 x Rendita (col. 1) x Giorni di possesso (col. 3)/365 x Percentuale di possesso (col. 4)/100] x 4/3.

La rivalutazione del reddito imponibile dei fabbricati deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Reddito imponibile dei fabbricati determinato catastalmente rivalutato ai sensi di legge del 5%".

Campo "Utilizzo" impostato a 3

c) Il reddito corrisponde al maggiore tra la Quota di rendita calcolata come alla precedente lettera a) e la quota di canone di locazione calcolata come segue:

Canone di locazione (col. 5) x Percentuale di possesso (col. 4)/100

Nel caso in cui il reddito venga determinato in base alla rendita, la rivalutazione del reddito imponibile dei fabbricati deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Reddito imponibile dei fabbricati determinato catastalmente rivalutato ai sensi di legge del 5%".

Campo "Utilizzo" impostato a 4

Il reddito è determinato secondo le modalità di seguito indicate:

d) Canone di locazione (col. 5) x Percentuale di possesso (col. 4)/100.

6.3.2 Dati dello stesso fabbricato indicati su più righi

Di seguito vengono esposte le modalità per la determinazione del reddito quando i dati relativi ad uno stesso fabbricato sono indicati su più righi.

Se per nessuno dei righi che si riferiscono allo stesso fabbricato è impostata la colonna 5 "Canone di locazione" il reddito del fabbricato è dato dal totale delle quote di rendita calcolate come descritto alle precedenti lettere a) e b) del punto 6.3.1 in relazione al valore del campo "Utilizzo".

6.3.2.1 Presenza del "Canone di locazione"

Se la colonna 5 "Canone di locazione" di almeno un rigo è impostata, per ciascun rigo occorre determinare:

- la Quota di rendita calcolata secondo quanto descritto alla precedente lettera a) del punto 6.3.1, se il campo "Utilizzo" indicato nel rigo assume i valori 1, 3, 4, 5 o 9;
- la Quota di rendita rivalutata, maggiorata di un terzo, calcolata secondo quanto descritto alla precedente lettera b) del punto 6.3.1, se il campo "Utilizzo" indicato nel rigo assume il valore 2;
- la Quota di canone di locazione calcolata come segue:

  Canone di locazione (col. 5) x Percentuale di possesso (col. 4)/100, se il campo "Utilizzo" indicato nel rigo assume i valori 3 o 4;
- il totale delle quote di rendita e delle quote di canone di locazione calcolate per ogni singolo rigo.

Se nel campo "Utilizzo" (col. 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3 il reddito è dato dal maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione. Quando il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione sono uguali si assume la tassazione sulla base della rendita.

Se nel campo "Utilizzo" (col. 2) di almeno un rigo è indicato il codice 4 e in nessuno degli altri righi è indicato il codice 3, il reddito è dato sempre dal totale delle quote di canone di locazione anche se d'importo pari alla rendita catastale.

Nel caso in cui il reddito venga determinato in base alla rendita, la rivalutazione del reddito imponibile dei fabbricati deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Reddito imponibile dei fabbricati determinato catastalmente rivalutato ai sensi di legge del 5%".

6.3.3 Casi particolari

Se il campo "Casi particolari" (col. 6) è impostato a 1, il reddito dei fabbricati e ridotto a zero.

Se il campo è impostato a 3 nel campo rendita (col. 1) può essere indicato il valore zero.

6.3.4 Deduzione per il fabbricato utilizzato come abitazione principale e relative pertinenze

Se vi sono fabbricati utilizzati come abitazione principale (campo "Utilizzo" impostato ad 1) deve essere calcolata la deduzione prevista per tali fabbricati e le loro eventuali pertinenze.

La deduzione deve essere calcolata come segue:

Deduzione = 1.100.000 x Giorni di possesso (col. 3)/365 x Percentuale di possesso (col..4)/100.

Se il fabbricato è indicato su più righi oppure sono presenti più fabbricati con il campo "Utilizzo" impostato ad 1:

- i Giorni di possesso si intendono pari al totale dei giorni indicati nella colonna 3 dei diversi righi per i quali e stato indicato 1 nel campo "Utilizzo";

🖎 la Percentuale di possesso è pari alla media ponderata delle percentuali indicate nella colonna 4 dei vari righi. La media ponderata va calcolata sommando il prodotto tra i giorni di possesso indicati nei diversi righi (colonna 3) e le relative percentuali; tale somma deve essere quindi divisa per il numero totale di giorni di possesso del fabbricato.

Esempio: fabbricato indicato su 2 righi; sono indicati i seguenti dati:

1° rigo : giorni di possesso 120, percentuale di possesso 100%

2° rigo : giorni di possesso 245, percentuale di possesso 50%

$$\text{media ponderata} = \frac{(120 \times 100) + (50 \times 245)}{365} = 66{,}44\%$$

Nel calcolare la deduzione non devono essere considerati i fabbricati che pur essendo stati utilizzati come abitazione principale per una parte dell'anno devono essere assoggettati a tassazione sulla base del canone di locazione (secondo quanto descritto al punto 6.3.2).

6.3.5 Reddito dei fabbricati totale

a) Calcolare il totale dei redditi dei fabbricati determinati come descritto nei precedenti punti 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3.

b) Calcolare la somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e delle relative pertinenze (campo "Utilizzo" uguale a 1 e 5), esclusi quelli che debbono essere assoggettati a tassazione in base al canone di locazione.

   Se il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno, va considerata esclusivamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale è stato utilizzato come abitazione principale.

Sottrarre al totale dei redditi dei fabbricati calcolato secondo quanto descritto alla precedente lettera a) del presente punto il minore tra la Deduzione

calcolata secondo quanto descritto al precedente punto 6.3.4 e la somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e delle relative pertinenze, calcolata come descritto alla precedente lettera b) del presente punto.

Riportare il risultato nel rigo 3 del Riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

La deduzione per abitazione principale applicata deve essere comunicata al contribuente tramite il messaggio "Deduzione per abitazione principale del dichiarante (coniuge): L........000" e deve essere riportata nella fornitura da inviare all'Amministrazione finanziaria.

7. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (QUADRO C)

7.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro C compilato.

Se l'assistenza è fornita da un C.A.A.F. almeno un rigo della sezione I del quadro C deve essere compilato o deve essere presente un reddito del quadro C sezione II nella cui casella di colonna 1 è indicato il valore 2.

Per ogni rigo compilato deve essere sempre presente il reddito.

7.1.1 Sez. I - Lavoro dipendente e assimilati

Redditi

Il dato deve avere struttura numerica.

Ritenute

Il dato deve avere struttura numerica.

Periodo di lavoro

Il dato deve essere sempre presente ed avere struttura numerica.

Può assumere un valore compreso tra 1 e 365.

In caso di assistenza prestata direttamente dal sostituto di imposta nella copia della dichiarazione da restituire al contribuente deve essere indicato il numero di giorni comprendente anche il periodo di lavoro o di pensione relativo ai redditi corrisposti dal sostituto che presta l'assistenza (in ogni caso il campo non può assumere un valore maggiore di 365).

7.1.2 ***Sez. II - Assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente***

Casella di colonna 1

Il dato può essere presente solo se sono presenti i redditi e può assumere i valori 1, 2 , 3 o 9.

Redditi

Il dato deve avere struttura numerica.

Ritenute

Il dato deve avere struttura numerica e deve essere presente solo se sono presenti i redditi.

7.1.3 ***Dati per la determinazione del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale***

Imponibile assoggettato al C.S.S.N.

Il dato deve avere struttura numerica.

7.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati relativi a:

- redditi
- ritenute
- periodo di lavoro
- casella di colonna 1 del quadro C sez. II
- assenza di redditi di lavoro dipendente di cui alla Sezione I del quadro C, ad eccezione di quelli che non devono essere indicati dal contribuente, perché erogati e indicati dal sostituto che presta l'assistenza fiscale e assenza di redditi di lavoro dipendente di cui alla Sezione II del quadro C nella cui casella di colonna 1 è indicato il valore 2.

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro C - Redditi di lavoro dipendente mancanti o errati".

7.3 MODALITÀ DI CALCOLO

La somma dei redditi indicati nel quadro C va riportata nel rigo 4 del riquadro "Riepilogo dei redditi" del Mod. 730-3; la somma delle ritenute, insieme alle ritenute eventualmente indicate nel quadro D, va riportata nel rigo 18 del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

Nei predetti righi 4 e 18 vanno anche riportati gli importi dei redditi corrisposti e delle ritenute operate direttamente dal datore di lavoro o Ente pensionistico che presta l'assistenza fiscale; i suddetti redditi e ritenute vanno anche riportati nel quadro C della copia della dichiarazione da restituire al contribuente.

I sostituti di imposta che prestano l'assistenza fiscale dovranno sommare all'eventuale importo dichiarato dal contribuente nel rigo C8 del modello 730, l'ammontare imponibile assoggettato al C.S.S.N. relativo agli emolumenti da loro erogati. Tale somma dovrà essere riportata nel medesimo rigo C8 della copia della dichiarazione da restituire al contribuente.

8. ALTRI REDDITI (QUADRO D)

8.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro D compilato.

Per ogni rigo compilato il reddito deve essere sempre presente.

Redditi e somme percepite

Il dato deve avere struttura numerica.

Crediti di imposta

Il dato deve avere struttura numerica.

Verificare che il credito non sia superiore ai nove sedicesimi del Reddito (col. 1); se superiore deve essere ricondotto al suddetto limite.

In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

Crediti d'imposta relativi a "dividendi comunitari"

Il dato deve avere struttura numerica e non può essere superiore all'importo indicato nella colonna 2 del rigo D1.

Se l'importo di rigo D2 è uguale a quello indicato dal contribuente nella colonna 2 del rigo D1, e quest'ultimo è stato ricondotto al limite dei nove sedicesimi dell'importo della colonna 1 del rigo D1, anche l'importo di rigo D2 deve essere ricondotto al suddetto limite.

In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio.

Se l'importo di rigo D2 è maggiore di quello della colonna 2 di rigo D1 (tenendo conto anche dell'eventuale abbattimento), al contribuente deve essere data comunicazione dell'incongruenza riscontrata mediante il messaggio di cui al successivo punto 8.2.

Spese

Il dato deve avere struttura numerica.

Verificare che le spese non siano superiori al relativo reddito (col. 1), se superiori vanno ricondotte a tale limite.

In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

Ritenute d'acconto

Il dato deve avere struttura numerica.

8.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel Quadro D devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro D - Altri redditi mancanti o errati".

8.3 MODALITÀ DI CALCOLO

Reddito

Il reddito deve essere determinato sommando gli importi di colonna 1 dei righi D1, D3, D4, D5 e D6 e sottraendo da tale risultato:

- l'importo di colonna 2 del rigo D6 (tenendo conto dell'eventuale abbattimento);

- il 5% dell'importo di colonna 1 del rigo D3 fino a un massimo di Lire 5.000.000;
- il 25% dell'importo di colonna 1 del rigo D5.

Il reddito così determinato deve essere riportato nel rigo 5 del riquadro "Riepilogo dei redditi" contenuto nel Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

Ritenute

Le ritenute devono essere determinate sommando gli importi di colonna 3 dei righi D1, D3, D4, D5 e D6.

Le ritenute così determinate devono essere sommate a quelle di lavoro dipendente e riportate nel rigo 18 del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" contenuto nel Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

Crediti di imposta

I crediti di imposta di colonna 2 del rigo D1 vanno riportati nel rigo 7 del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" contenuto nel Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

Deduzioni

Le deduzioni applicate ai righi D3 e D5 debbono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio: "Deduzione relativa al rigo D.. L. ....000" e devono essere riportate nella fornitura da inviare all'Amministrazione finanziaria.

9. ONERI (QUADRO E)

9.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

Importi

Per ogni rigo compilato il dato deve avere struttura numerica.

Il numero di rate del rigo E19 deve avere struttura numerica, può assumere il valore 5 o 10 e deve essere sempre presente se è stato indicato un importo.

9.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro E - Oneri incongruenti o errati".

9.3 MODALITÀ DI CALCOLO

9.3.1 Sez. I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta

a) Spese sanitarie di rigo E1

Le spese sanitarie indicate nel rigo E1 ridotte dell'importo di lire 250.000 costituiscono la base di calcolo della detrazione per oneri.

La riduzione dell'importo che concorre alla base di calcolo della detrazione deve essere comunicato al contribuente mediante il messaggio:

"Per il calcolo della detrazione del 22% le spese sanitarie indicate nel rigo E1 sono state ridotte di lire 250.000 ai sensi di legge".

L'importo che concorre alla base di calcolo della detrazione deve essere riportato nella fornitura da inviare all'Amministrazione finanziaria nel campo relativo all'importo delle spese mediche che confluiscono nella base di calcolo delle detrazioni.

b) Spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie di rigo E2

L'importo di rigo E2 concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

c) Interessi passivi per mutui su immobili adibiti ad abitazione principale di rigo E3

L'importo di rigo E3 non può superare Lire 7.000.000; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve

essere riportato al suddetto limite comunicandolo al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

d) Interessi passivi per mutui su immobili di rigo E4

Se al rigo E3 non è indicato alcun importo, l'importo di rigo E4 non può superare Lire 4.000.000; pertanto se il contribuente ha indicato una somma superiore l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

Se l'importo indicato al rigo E3 è superiore a Lire 4.000.000, l'importo di rigo E4 non può concorrere alla base per il calcolo della detrazione, pertanto deve essere ricondotto a zero.

Se l'importo indicato al rigo E3 è inferiore a lire 4.000.000, il totale degli importi di rigo E3 e di rigo E4 non può comunque essere superiore a lire 4.000.000, pertanto l'importo di rigo E4 deve essere opportunamente ridotto, in modo che la somma dei due righi non superi il suddetto limite.

In caso di abbattimento dell'importo di rigo E4 deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

d) Interessi passivi per mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero edilizio di rigo E5

L'importo di rigo E5 non può superare Lire 5.000.000; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite comunicandolo al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

f) Interessi passivi per mutui agrari di rigo E6

L'importo di rigo E6 non può essere superiore al totale dei redditi dei terreni (dominicali e agrari) tenuto conto delle rispettive rivalutazioni dell'

80% e 70%, pertanto se il contribuente ha indicato una somma superiore l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

g) Assicurazioni e contributi volontari di rigo E7

L'importo del rigo E7 non può comunque superare Lire 2.500.000; pertanto, in caso contrario, deve essere riportato a tale limite.

In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

h) Contributi per previdenza complementare di rigo E8

Se nel rigo E7 non è indicato alcun importo, al rigo E8 non può essere indicato un importo superiore a lire 3.000.000; pertanto se il contribuente ha indicato una somma superiore l'importo di tale rigo deve essere ricondotto al suddetto limite.

Se nel rigo E8 è indicato un importo inferiore a lire 500.000 la somma degli importi di rigo E7 e di rigo E8 non può superare lire 2.500.000; pertanto se il contribuente ha indicato un importo complessivamente superiore, l'importo di rigo E8 deve essere opportunamente ridotto.

Se nel rigo E8 è indicato un importo non inferiore a lire 500.000 la somma degli importi di rigo E7 (tenuto conto dell'eventuale abbattimento di cui alla precedente lettera g) e di rigo E8 non può superare lire 3.000.000; pertanto se il contribuente ha indicato un importo complessivamente superiore, l'importo di rigo E8 deve essere opportunamente ridotto.

In caso di abbattimento dell'importo di rigo E8 deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

j) Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici di rigo E10

L'importo indicato nel rigo E10 deve essere compreso tra 500.000 e 50.000.000; pertanto, se il contribuente ha indicato un importo inferiore a 500.000 l'importo di rigo E10 deve essere ridotto a zero; se il contribuente invece ha indicato un importo superiore a 50.000.000, l'importo di rigo E10 deve essere ricondotto a tale limite.

In caso di abbattimento dell'importo di rigo E10 deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

k) Spese per la frequenza di corsi di istruzione di rigo E9, spese funebri di rigo E11 ed altri oneri per i quali spetta la detrazione di rigo E12

Gli importi dei righi E9, E11 e E12 concorrono per l'intero importo a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

La detrazione per oneri è pari al 22% del totale degli oneri determinati come sopra descritto e deve essere riportata al rigo 15 del Mod. 730-3.

9.3.2 ***Sez. II - Oneri deducibili dal reddito complessivo***

a) Contributi per i paesi in via di sviluppo di rigo E15

L'importo di rigo E15 non può superare il 2% della somma del reddito complessivo di rigo 6 del Mod.730-3. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di rigo E15 deve essere ricondotto a tale limite.

In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere indicato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

b) Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap, assegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli e altri oneri deducibili dal reddito complessivo (righi E13, E14, E16, E17 ed E18).

Gli importi di tali oneri concorrono a costituire il totale degli oneri deducibili per l'intero importo.

La somma degli oneri indicati dal rigo E13 al rigo E18, determinati come sopra, va riportata nel rigo 8 del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

9.3.3 Sez. III - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a seguito del sisma nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per le quali spetta la detrazione del 41%

Sull'importo indicato dal contribuente nel rigo E19 deve essere calcolata la detrazione del 41%. L'importo così ottenuto deve essere diviso per il numero delle rate indicato dal contribuente (5 o 10). Il risultato di tale operazione deve essere sommato nel rigo 15 del mod. 730-3 insieme all'importo delle detrazioni spettanti per gli oneri indicati nella sez. I del quadro E.

Con apposito messaggio deve essere segnalata al contribuente l'entità della detrazione calcolata e che la stessa è stata sommata nel rigo 15 del "Prospetto di liquidazione" modello 730-3.

10. ALTRI DATI (QUADRO F)

10.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo compilato.

10.2 SEZ. I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1997

Data del versamento

Il dato deve avere struttura numerica e nella forma giorno, mese, anno (ggmmaa).

Codice del versamento

Il dato deve avere struttura numerica.

Importo del versamento

Il dato deve avere struttura numerica.

10.3 SEZ. II - ECCEDENZE DI IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Gli importi devono avere struttura numerica.

10.4 SEZ. III - ACCONTI PER IL 1998

Verificare che non sia stata contemporaneamente barrata la casella di col. 1 e indicato l'importo di col. 2.

L'importo di col. 2 e il numero delle rate di col. 3 devono avere struttura numerica.

Il numero delle rate di col. 3, se presente, può assumere un valore compreso tra 2 e 6. In caso che il contribuente abbia indicato un valore superiore a 6 il numero di rate deve essere riportato a tale limite e deve essere data apposita comunicazione al contribuente.

10.5 SEZ. IV - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

I dati devono avere struttura numerica e possono essere presenti solo se è stato compilato dal contribuente il quadro C Sez. I e/o il quadro D (righi D1, D3, D4, D5 e D6).

10.6 SEZ. V - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Per ogni rigo compilato deve essere sempre presente il reddito.

10.6.1 Controlli sul rigo F6

Se compilato devono essere presenti tutti i dati ad eccezione del "Periodo di commisurazione" di col. 5.

Tipo di emolumento

Il dato deve avere struttura numerica e può assumere un valore compreso tra 1 e 7.

Anno

Il dato deve avere struttura numerica e non può assumere un valore superiore a 97.

Reddito nell'anno

Il dato deve avere struttura numerica e non può assumere un valore superiore al "Reddito totale" di col. 4.

Reddito totale

Il dato deve avere struttura numerica e non può assumere un valore inferiore al "Reddito nell'anno" di col. 3.

Periodo di commisurazione

Il dato deve essere presente se nella colonna 1 il campo "Tipo emolumento" assume il valore 1, 2 o 3.

Il dato relativo agli "Anni" e ai "Mesi" deve avere struttura numerica. Il campo "Mesi" puo assumere un valore compreso tra 0 e 12.

10.6.2 Controlli sul rigo F7

Tutti i campi del rigo F7 devono avere struttura numerica. Il campo "Quota del credito d'imposta sui dividendi" di col. 2 non può assumere un valore inferiore al campo "Di cui per i dividendi comunitari" di col. 3.

10.6.3 Controlli sul rigo F8

Tipo di reddito

Il dato deve avere struttura numerica, può assumere un valore compreso tra 1 e 8 e deve essere presente se il rigo F8 è compilato.

Anno

Il dato può essere assente se nella col. 1 il campo "Tipo di reddito" assume il valore 5.

Il dato deve avere struttura numerica.

Reddito

Il dato deve avere struttura numerica e non può assumere un valore superiore al "Reddito del deceduto" di col. 3, se nella col. 1 il campo "Tipo di reddito" assume il valore 2 o 3.

Reddito del deceduto

Deve essere presente se il campo "Tipo di reddito" di col. 1 assume il valore 2 o 3.

Il dato deve avere struttura numerica e non può assumere un valore inferiore al "reddito" di col. 3.

Quota delle imposte sulle successioni

Il dato deve avere struttura numerica e può essere presente solo se a col. 1, "Tipo di reddito", sono indicati i codici 1, 2 o 3.

Ritenute

Il dato deve avere struttura numerica.

10.7 SEZ. VI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI PRODUTTORI AGRICOLI

Tipo contribuente

Il dato deve avere struttura numerica e può assumere un valore compreso tra 1 e 3.

Numero di soggetti per i quali sono dovuti i contributi

Il dato deve avere struttura numerica e non può assumere un valore inferiore al "Numero di soggetti per i quali sono dovuti i contributi minori di 21 anni" .

Numero di soggetti per i quali sono dovuti i contributi minori di 21 anni

Il dato deve avere struttura numerica e non può assumere un valore superiore al "Numero di soggetti per i quali sono dovuti i contributi".

Fascia di reddito convenzionale

Il dato deve avere struttura numerica e può assumere un valore compreso tra 1 e 4.

Contributi versati

Il dato deve avere struttura numerica.

10.8 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati relativi a:

- importo dei versamenti di acconto IRPEF e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale effettuati nel 1997;
- eccedenze IRPEF, Contributo straordinario per l'Europa e C.S.S.N. risultanti dalla precedente dichiarazione;
- redditi prodotti all'estero;

- versamenti di acconto richiesti in misura inferiore o in forma rateale;
- redditi soggetti a tassazione separata;
- contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro F mancanti o errati".

10.9 MODALITÀ DI CALCOLO

La somma degli importi di rigo F1 (colonne 3 e 6) e la somma di quelli di rigo F2 (colonne 3 e 6) vanno riportate rispettivamente nei righi 22 e 26 del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

L'importo "IRPEF" di col. 2 della Sez. III va utilizzato per il calcolo della prima e seconda rata di acconto secondo le modalità descritte nel successivo punto 12.

11. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA, DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E COMPILAZIONE DEL MOD. 730-3 "PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE"

11.1 DATI IDENTIFICATIVI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA O DEL C.A.A.F. E DEI DICHIARANTI

Sostituto d'imposta

Indicare:

- il codice fiscale, il cognome e il nome, se trattasi di persona fisica;
- il codice fiscale e la denominazione se trattasi di persona giuridica o società di persone o soggetti ad esse equiparate.

C.A.A.F.

Indicare il codice fiscale, la denominazione e il numero di iscrizione all'Albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati" o all'Albo dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale alle imprese" (in caso di convenzione).

Dichiaranti

Riportare il codice fiscale, il cognome e il nome del dichiarante e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, rilevati dal Mod. 730.

11.2 RIEPILOGO DEI REDDITI

Al rigo 1 devono essere riportati i totali dei redditi dominicali dei terreni, determinati sulla base dei dati rilevati dal totale dei redditi dei terreni o dal Quadro A del Mod. 730 secondo quanto indicato ai precedenti punti 4.3 e 5.3.1.

Al rigo 2 devono essere riportati i totali dei redditi agrari, determinati sulla base dei dati rilevati dal totale dei redditi dei terreni o dal Quadro A del Mod. 730 secondo quanto indicato ai precedenti punti 4.3 e 5.3.2.

Al rigo 3 devono essere riportati i totali dei redditi dei fabbricati determinati sulla base dei dati rilevati dal Quadro B del Mod. 730 secondo quanto indicato al precedente punto 6.3.

Al rigo 4 deve essere riportata la somma dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati dichiarati nelle sezioni I e II del Quadro C del modello 730. In tale rigo i sostituti di imposta che prestano l'assistenza fiscale devono anche sommare i redditi di lavoro dipendente direttamente corrisposti al dipendente o pensionato e da questi non indicati nel quadro C.

Al rigo 5 deve essere riportato il totale degli altri redditi calcolato sulla base dei dati indicati nel Quadro D del Mod. 730.

11.3 CALCOLO DELL'IRPEF

Reddito complessivo

A colonna 1 del rigo 6 va riportata la somma degli importi di colonna 1 dei righi da 1 a 5; a colonna 2 del medesimo rigo 6 va riportata la somma degli importi della colonna 2 dei righi da 1 a 3.

Crediti d'imposta sui dividendi

Al rigo 7 va riportato il totale dei crediti d'imposta sui dividendi del Dichiarante indicati nella colonna 2 del rigo D1 del Quadro D, tenendo conto degli eventuali abbattimenti effettuati in sede di controllo.

Oneri deducibili

Alle colonne 1 e 2 del rigo 8 vanno riportate le somme degli oneri deducibili dichiarati rispettivamente dal Dichiarante e dal Coniuge dichiarante nella Sez. II del Quadro E, tenendo conto degli eventuali abbattimenti effettuati in sede di controllo.

Reddito imponibile

A colonna 1 del rigo 9 va riportata la differenza tra la somma degli importi delle colonne 1 dei righi 6 e 7 e l'importo della colonna 1 di rigo 8, se la differenza è negativa indicare zero; a colonna 2 del medesimo rigo 9 va riportata la differenza tra l'importo di colonna 2 del rigo 6 e quello di colonna 2 del rigo 8, se la differenza è negativa indicare zero.

Imposta lorda

Alle colonne 1 e 2 del rigo 10 va indicato l'importo dell'imposta lorda calcolata sugli importi di rigo 9 utilizzando la tabella 5 riportata in allegato.

Detrazioni d'imposta per familiari a carico

Le detrazioni spettanti per i familiari a carico debbono essere rapportate ai mesi dell'anno in cui i familiari stessi sono rimasti a carico, così come risulta dall'apposito riquadro del Mod. 730.

Al rigo 11 va indicata la detrazione per il coniuge a carico, spettante nella misura indicata nella seguente tabella:

- reddito imponibile del dichiarante:

◦ fino a L. 30.000.000	L.	1.057.552
◦ oltre L. 30.000.000 e fino a L. 60.000.000	L.	961.552
◦ oltre L. 60.000.000 e fino a L. 100.000.000	L.	889.552
◦ oltre L. 100.000.000	L.	817.552

Al rigo 12 va indicata la detrazione per i figli a carico spettante sulla base del codice indicato per ciascun figlio nel campo "Misura delle detrazioni" del Mod. 730.

In particolare, in relazione a ciascun figlio:

- se nel campo è riportato il codice 1, spetta la detrazione di lire 94.437 annue;
- se nel campo è riportato il codice 2, la detrazione spetta in misura doppia ed è quindi pari a lire 188.874 annue;
- se nel campo è riportato il codice 3, spetta la detrazione, prevista per il coniuge a carico, spettante nella misura indicata nella seguente tabella:

  reddito imponibile del dichiarante:

◦ fino a L. 30.000.000	L.	1.057.552
◦ oltre L. 30.000.000 e fino a L. 60.000.000	L.	961.552
◦ oltre L. 60.000.000 e fino a L. 100.000.000	L.	889.552
◦ oltre L. 100.000.000	L.	817.552

Al rigo 13 va indicata la detrazione per ogni altro familiare a carico, spettante per ciascuno nella misura di lire 130.592 annue. Detto importo, per ciascun familiare a carico, deve essere moltiplicato per la percentuale riportata nel campo "Misura delle detrazioni", del Mod. 730; la detrazione spetta per intero se la percentuale non è indicata.

Detrazioni di imposta per lavoro dipendente

Le detrazioni per lavoro dipendente spettano solo per i redditi indicati nella Sezione I del Quadro C del Mod. 730 e per quelli dello stesso tipo erogati dal sostituto di imposta che presta l'assistenza fiscale.

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo, espresso in giorni, di lavoro o di pensione nell'anno (anno intero 365) determinato sulla base di quanto risulta dal rigo C4 del Mod. 730 o al sostituto d'imposta che presta direttamente l'assistenza.

I sostituti che prestano direttamente l'assistenza debbono sommare il numero di giorni indicati nel rigo C4 a quello compreso nel periodo di lavoro o pensione relativo agli emolumenti da loro corrisposti.

Al rigo 14 va indicata la somma delle detrazioni per lavoro dipendente (spese per la produzione del reddito e ulteriore detrazione) spettante nella misura indicata nella seguente tabella:

reddito di lavoro dipendente:

- fino a L. 9.000.000 — L. 1.096.634
- oltre L. 9.000.000 e fino a L. 9.100.000 — L. 1.059.634
- oltre L. 9.100.000 e fino a L. 15.000.000 — L. 1.029.630
- oltre L. 15.000.000 e fino a L. 15.100.000 — L. 991.943
- oltre L. 15.100.000 e fino a L. 15.200.000 — L. 916.538
- oltre L. 15.200.000 e fino a L. 15.300.000 — L. 831.719
- oltre L. 15.300.000 — L. 784.634

Detrazione d'imposta per gli oneri

Al rigo 15 va indicata la somma della detrazione per gli oneri della Sez. I del quadro E pari al 22% del totale di detti oneri, calcolato tenendo conto degli eventuali abbattimenti effettuati in sede di controllo del quadro E e della detrazione per gli oneri della Sez. III del quadro E pari al 41%.

Totale detrazioni di imposta

Al rigo 16 va indicato il totale delle detrazioni d'imposta e cioè il totale delle detrazioni per:

- i familiari a carico (somma degli importi dei righi da 11 a 13);
- i redditi di lavoro dipendente e di pensione (importo di rigo 14);
- gli oneri (importo di rigo 15).

Imposta Netta

Al rigo 17 va indicata l'imposta netta, ottenuta sottraendo dall'importo di rigo 10 quello di rigo 16; se il risultato è negativo indicare zero.

A colonna 3 del medesimo rigo 17 riportare l'importo di colonna 1 o, in caso di dichiarazione congiunta, la somma degli importi di colonna 1 e 2.

Ritenute

Al rigo 18 deve essere riportata la somma delle ritenute indicate nelle Sezioni I e II del Quadro C e nel Quadro D (righi D1, D3, D4, D5 e D6) del Mod. 730, nonché delle ritenute operate dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza, escluse quelle sui redditi a tassazione separata.

Crediti d'imposta

Se l'importo indicato al rigo D2 del Mod. 730 è inferiore a quello di rigo 17 colonna 1 (imposta netta) del Mod. 730-3 al rigo 19 va riportato il totale dei crediti d'imposta sui dividendi di rigo 7 e dei crediti per le imposte pagate all'estero.

Il credito per le imposte pagate all'estero è pari all'importo della colonna 2 del rigo F5, con il limite determinato come segue:

$$\frac{\text{Imposta lorda (col. 1 di rigo 10) x totale redditi prodotti all'estero (rigo F5 col. 1)}}{\text{Reddito complessivo (col. 1 di rigo 6) + Crediti d'imposta sui dividendi (rigo 7)}}$$

In pratica il minore tra l'importo della colonna 2 del rigo F5 e il risultato della suddetta operazione.

Se, invece, al rigo D2 è indicato un importo maggiore di quello di rigo 17 colonna 1 occorre calcolare:

a) la differenza tra l'importo di rigo D2 e quello di rigo 17 colonna 1;

b) sottrarre la differenza di cui alla precedente lettera a) dall'importo di rigo 7 del Mod. 730-3;

c) indicare al rigo 19 la somma dell'importo così ottenuto e degli eventuali crediti per imposte pagate all'estero calcolati come sopra descritto.

Differenza

Al rigo 20 va indicata la differenza tra l'importo di colonna 3 del rigo 17 e la somma degli importi dei righi 18 e 19.

Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione

Al rigo 21 va riportata la somma dell'eccedenza IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione, indicata nel rigo F3 col. 1 del Mod. 730 e dell'eccedenza del Contributo Straordinario per l'Europa, indicata nel rigo F3 col. 2 e, in caso di dichiarazione congiunta, la somma delle eccedenze risultanti dal rigo F3 col. 1 e col. 2 del Dichiarante e dal rigo F3 del Coniuge dichiarante.

Acconti versati

Al rigo 22 va riportata la somma degli importi della prima e seconda rata di acconto IRPEF indicati nelle colonne 3 e 6 del rigo F1 del Quadro F del Mod.

730; in caso di dichiarazione congiunta vanno sommati anche gli acconti effettuati dal Coniuge dichiarante.

Se l'assistenza è prestata dallo stesso sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute degli acconti relativi ai redditi del 1997, al rigo 22 va indicato l'ammontare di detti acconti e vanno riportati gli importi della prima e della seconda rata rispettivamente alle colonne 3 e 6 del rigo F1 della copia del Mod. 730 da restituire al contribuente.

11.4 CALCOLO DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il contributo al Servizio Sanitario Nazionale deve essere calcolato nei seguenti casi:

- presenza di redditi dominicali, agrari, dei fabbricati (righi 1, 2 e 3 del Mod. 730-3) e di capitale (rigo D1 del Mod. 730) complessivamente superiori a lire 4.000.000;
- presenza di redditi assimilati al lavoro dipendente indicati nella sez. II del quadro C non assoggettati al C.S.S.N. (casella di colonna 1 dei righi C5, C6 e C7 non impostata al valore "1");
- presenza degli altri redditi indicati ai righi D3, D4, D5 e D6 del quadro D del Mod. 730.

Di seguito, quando viene fatto riferimento all'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N., si intende sempre la somma degli importi dei redditi assoggettati dichiarati dal contribuente nel quadro C (rigo C8 del Mod. 730) e di quelli relativi ai redditi certificati dal sostituto che presta l'assistenza.

Il contributo non deve essere calcolato se l'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N. è maggiore o uguale a 150 milioni.

Reddito imponibile

Al rigo 23 va indicato il reddito da assoggettare al contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Se l'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N. è inferiore a Lire 150.000.000 per determinare il reddito imponibile da indicare al rigo 23, occorre preventivamente calcolare la somma dei seguenti importi:

- Imponibile di lavoro dipendente e assimilati assoggettato ai fini del C.S.S.N. (rigo C8);
- Totale degli altri redditi di cui al rigo 5 del Mod. 730-3;
- Totale dei redditi dominicali, agrari e dei fabbricati;
- Redditi assimilati al lavoro dipendente della Sez. II del Quadro C del Mod. 730 non assoggettati al C.S.S.N..

A tale somma va sottratto il minore tra il totale dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati (righi 1, 2 e 3 del Mod. 730-3) e di capitale (rigo D1 del Mod. 730) e Lire 4.000.000.

Se la differenza calcolata come sopra descritto è superiore a Lire 150.000.000 va ricondotta a tale limite.

A tale differenza, eventualmente ricondotta a lire 150.000.000, va sottratto l'importo del rigo C8.

L'importo, così ottenuto, va riportato al rigo 23 quale reddito imponibile per il contributo al S.S.N..

Contributo

Al fine del calcolo del contributo occorre determinare le fasce di reddito imponibile da assoggettare alle aliquote fissate per la contribuzione (6,6%, 4,6%).

1° caso:

Ammontare imponibile di lavoro dipendente e assimilati indicato nel rigo C8 non superiore a Lire 40.000.000

a) calcolare la differenza tra 40.000.000 e l'importo indicato al rigo C8;

b) se la differenza calcolata alla lettera a) è superiore al reddito imponibile di rigo 23 il contributo dovuto da indicare al rigo 24 è pari al 6,6% dell'importo di rigo 23;

c) se la differenza calcolata alla lettera a) è inferiore o uguale al reddito imponibile di rigo 23 il contributo dovuto da indicare al rigo 24 è pari a:

6,6% della differenza calcolata alla lettera a) + 4,6 % di [importo di rigo 23 - differenza calcolata alla lettera a)].

Se il totale dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale risulta maggiore di 4.000.000 e nel quadro A "Redditi dei terreni" sono indicati a colonna 7 i casi particolari 4, 5 o 6 (diritto alla riduzione del 50% del contributo al S.S.N. dovuto), dopo aver determinato il contributo dovuto come sopra descritto, occorre:

1. sommare i redditi dominicali e agrari per i quali a colonna 7 del quadro A sono stati indicati i casi particolari 4, 5 o 6;
2. calcolare la quota esente dal contributo del reddito agevolato secondo la formula:

$$\text{Quota esente agevolata} = \frac{\text{Reddito dominicale e agrario agevolato} \times 4.000.000}{\text{Totale dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale}}$$

3. calcolare la quota del contributo per il quale spetta l'agevolazione secondo la formula:

$$\text{Quota contributo agevolato} = \frac{(\text{Redditi dominicali, agrari agevolati - Quota esente agevolata}) \times \text{Contributo senza agevolazione}}{\text{Imponibile ai fini del C.S.S.N. (rigo 23)}}$$

4. determinare il contributo dovuto, da indicare nel rigo 24, secondo la formula:

$$\text{Contributo dovuto} = \text{Contributo senza agevolazione} - \frac{\text{Quota contributo agevolato}}{2}$$

2° caso:

Ammontare imponibile di lavoro dipendente e assimilati indicato nel rigo C8 superiore a Lire 40.000.000

Il contributo dovuto da indicare al rigo 24 è pari al 4,6% dell'importo di rigo 23.

Se ricorrono le agevolazioni di cui al caso precedente operare come sopra indicato.

Esempio 1:

Ammontare imponibile di lavoro dipendente assoggettato al C.S.S.N.	Lire	32.000.000
Reddito dei fabbricati	Lire	2.500.000
Reddito di capitale	Lire	3.500.000
Altri redditi	Lire	11.000.000

Imponibile complessivo = 32.000.000 + 2.500.000 + 3.500.000 + 11.000.000 - 4.000.000 = 45.000.000 (inferiore a lire 150.000.000)

Reddito imponibile (rigo 23) = 45.000.000 - 32.000.000 = 13.000.000

Ammontare imponibile di lavoro dipendente inferiore a Lire 40.000.000

40.000.000 - 32.000.000 = 8.000.000 (inferiore al reddito imponibile di rigo 23)

Contributo dovuto (rigo 24) = 6,6% di 8.000.000 + 4,6% di 5.000.000 = Lire 758.000

Esempio 2:

Ammontare imponibile di lavoro dipendente assoggettato al C.S.S.N.	Lire	32.000.000
Reddito dei fabbricati	Lire	2.500.000
Reddito dominicale e agrario con agevolazione	Lire	1.000.000
Reddito dominicale e agrario senza agevolazione	Lire	2.000.000
Reddito di capitale	Lire	3.500.000
Altri redditi	Lire	8.000.000

Imponibile complessivo = 32.000.000 + 2.500.000 + 1.000.000 + 2.000.000 + 3.500.000 + 8.000.000 - 4.000.000 = 45.000.000 (inferiore a lire 150.000.000)

Reddito imponibile (rigo 23) = 45.000.000 - 32.000.000 = 13.000.000

Ammontare imponibile di lavoro dipendente inferiore a Lire 40.000.000
40.000.000 - 32.000.000 = 8.000.000 (inferiore al reddito imponibile di rigo 23)

Contributo dovuto senza agevolazione = 6,6% di 8.000.000 + 4,6% di 5.000.000 = Lire 758.000

Totale redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale = 2.500.000 + 1.000.000 + 2.000.000 + 3.500.000 = 9.000.000

$$\text{Quota esente agevolata} = \frac{1.000.000 \text{ X } 4.000.000}{9.000.000} = 444.444 \text{ (arrotondato a 444.000)}$$

$$\text{Quota contributo agevolato} = \frac{(1.000.000 - 444.000) \text{ X } 758.000}{13.000.000} = 32.419 \text{ (arrotondato a 32.000)}$$

Contributo dovuto (rigo 24) = 758.000 - (32.000/2) = 758.000 - 16.000 = Lire 742.000

Eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione

Al rigo 25 va riportata l'eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione rigo F3 col. 3 del Mod. 730.

Acconti versati

Al rigo 26 va riportata la somma degli importi della prima e seconda rata di acconto del Contributo al S.S.N. indicati nelle colonne 3 e 6 del rigo F2 Quadro F del Mod. 730.

Se l'assistenza è prestata dallo stesso sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute degli acconti relativi ai redditi del 1997 al rigo 26 va indicato l'ammontare di detti acconti, e vanno riportati gli importi della prima e della seconda rata rispettivamente alle colonne 3 e 6 del rigo F2 della copia del Mod. 730 da restituire al contribuente.

11.5 CALCOLO DELL'ACCONTO DELL'IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Per i redditi soggetti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte a partire dal periodo d'imposta 1996 e dovuto un acconto d'imposta nella misura del 20% del reddito.

Pertanto, in presenza di redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nella sezione V del Mod. 730, per i quali non sono state effettuate ritenute di acconto occorre calcolare l'acconto d'imposta pari al 20% dei redditi indicati:

- alla colonna 3 del rigo F6 , diminuito di un importo pari a lire 500.000 x [numero di anni di colonna 5 + (numero di mesi di colonna 5 /12)] se nella colonna 1 il campo "Tipo emolumento" assume i valori 1, 2 o 3;
- alla colonna 3 del rigo F6, se nella colonna 1 il campo "Tipo emolumento" assume valori diversi da 1, 2 o 3;
- alla colonna 1 del rigo F7, diminuita dell'importo della "Quota delle imposte sulle successioni" di col. 4 , se a colonna 5 non sono indicate ritenute;
- alla colonna 3 del rigo F8, se a colonna 6 non sono indicate ritenute e il "Tipo di reddito" di col. 1 assume i valori 4, 5, 6, 7 e 8;
- alla colonna 3 del rigo F8 diminuita dell'importo della "Quota delle imposte sulle successioni" di col. 5, se a col. 6 non sono indicate ritenute e il "Tipo di reddito" di col. 1 assume il valore 1;
- se alla colonna 1 del rigo F8 è indicato il codice 2 e a colonna 6 non sono indicate ritenute occorre:
  a) determinare la deduzione forfetaria del 5% fino ad un massimo di L. 5.000.000 sul "Reddito totale del deceduto" di col. 4;

b) calcolare il reddito imponibile del deceduto al netto della deduzione forfetaria secondo la formula:

Imponibile del deceduto = Reddito totale del deceduto di col. 4 - deduzione forfetaria;

c) calcolare il reddito imponibile da assoggettare all'acconto del 20% secondo la formula:

$$\text{Imponibile} = \frac{\text{Reddito di col. 3} \times \text{(Imponibile del deceduto calcolato secondo quanto al precedente punto b))}}{\text{Reddito totale del deceduto di col. 4}} - \text{Quota del credito d'imposta sulle successioni di col. 5}$$

d) calcolare l'acconto del 20% dell'Imponibile così come calcolato nel precedente punto c);

✍ se alla colonna 1 del rigo F8 è indicato il codice 3 e a colonna 6 non sono indicate ritenute occorre:

a) determinare la deduzione forfetaria del 25% sul "Reddito totale del deceduto" di col. 4 e seguire le stesse operazioni di cui ai precedenti punti b), c) e d).

L'importo dell'acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata deve essere riportato nel rigo 31 del mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

11.6 MESSAGGI

Se lo spazio riservato ai messaggi nel Mod. 730-3 dovesse risultare insufficiente potrà essere utilizzato un secondo modello 730-3, oppure un foglio bianco, che deve essere anch'esso sottoscritto dal Sostituto d'imposta o dal direttore tecnico del CAAF.

In caso di prosecuzione la circostanza deve essere segnalata al contribuente con i messaggi: "segue" al termine del primo foglio e "continuazione" all'inizio del secondo.

12. IRPEF E CONTRIBUTO AL S.S.N. DA VERSARE O DA RIMBORSARE

Per stabilire le imposte da versare o da rimborsare occorre determinare i relativi importi a debito e/o a credito, nonché quelli di acconto per l'anno d'imposta successivo.

12.1 IRPEF

Imposta da versare o da rimborsare

Se l'importo di rigo 20 è maggiore di zero, calcolare la differenza tra detto importo e la somma degli importi dei righi 21 e 22. Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero riportare l'importo a colonna 1 del rigo 27, se, viceversa, il risultato della precedente operazione è minore di zero riportare l'importo a colonna 1 del rigo 28.

Se, invece, l'importo di rigo 20 è minore od uguale a zero, sommare a detto importo, gli eventuali importi dei righi 21 e 22 e riportare il risultato a colonna 1 del rigo 28.

Acconto per l'anno 1998

Se l'importo di rigo 20 non è maggiore di lire 100.000 non è dovuto alcun acconto.

Se viceversa l'importo di rigo 20 è maggiore di lire 100.000 l'acconto è dovuto nella misura del 98% di detto importo.

L'acconto, come sopra determinato, va comunque ridotto in base alle indicazioni fornite dal contribuente nella sez. III del quadro F del modello 730.

L'acconto così determinato deve essere corrisposto in unica soluzione, a novembre, se l'importo è inferiore a lire 502.000.

Se il predetto importo, invece, è maggiore o uguale a lire 502.000 l'acconto va ripartito in due rate di cui la prima pari al 40% e la seconda pari al restante 60%.

Gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati alla colonna 1 rispettivamente dei righi 29 e 30.

Il contribuente può comunque richiedere al proprio sostituto d'imposta la riduzione della seconda rata di acconto tramite apposita comunicazione.

12.2 CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Contributo da versare o da rimborsare

Calcolare la differenza tra l'importo di rigo 24 e la somma degli importi dei righi 25 e 26; se il risultato di tale operazione è maggiore di zero l'importo va riportato alla colonna 2 del rigo 27. Se, viceversa, il risultato dell'operazione è minore di zero, l'importo va riportato a colonna 2 del rigo 28.

12.3 ACCONTO DEL 20% SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA.

Nel rigo 31 deve essere riportato l'importo calcolato secondo quanto stabilito nel precedente punto 11.5.

12.4 RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI

Nel rigo 32 deve essere riportato il numero delle rate che il contribuente ha indicato a col. 3 del rigo F4 e deve essere segnalato al contribuente, con apposito messaggio, che le rate verranno prelevate dal datore di lavoro con una maggiorazione dello 0,50 % mensile.

Se dalla liquidazione del modello 730 risulta dovuto solo il secondo o unico acconto IRPEF e il contribuente ha indicato il numero delle rate, tale numero di rate deve essere ricondotto a zero e deve esserne data apposita comunicazione al contribuente.

13. CONIUGE DICHIARANTE

Per i dati relativi al coniuge dichiarante valgono le stesse modalità di controllo e di calcolo del dichiarante.

Controllare, inoltre, che il codice fiscale sia uguale a quello indicato nel riquadro familiari a carico.

13.1 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

Se il totale dei redditi IRPEF del coniuge dichiarante risulta superiore a lire 5.500.000, quest'ultimo non è fiscalmente a carico, pertanto vengono meno le condizioni per il diritto all'assistenza del coniuge. Tale caso comporta la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio degli importi da versare o da rimborsare.

L'anomalia deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Dichiarazione congiunta non consentita - Coniuge non a carico".

In tal caso i dati rilevati dalla dichiarazione Mod. 730 debbono comunque essere riportati nel Mod. 770 dal sostituto d'imposta, ovvero debbono essere trasmessi nella fornitura all'Amministrazione finanziaria da parte dei C.A.A.F. ed integrati con la segnalazione dell'anomalia, tramite l'impostazione del campo previsto per la segnalazione delle incongruenze riscontrate nella compilazione del riquadro relativo al coniuge e ai familiari a carico, descritto nelle specifiche di fornitura dei dati.

ALLEGATI

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all'anagrafe tributaria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visto l'art. 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, recante modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Considerato che si rende necessario stabilire i sistemi di codificazione da adottare per la iscrizione all'anagrafe tributaria delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche;

Decreta:

Art. 1.

Sistemi di codificazione

Le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica sono iscritte all'anagrafe tributaria secondo appositi sistemi di codificazione.

Art. 2.

Numero di codice fiscale delle persone fisiche

Il numero di codice fiscale delle persone fisiche è costituito da una espressione alfanumerica di sedici caratteri.

I primi quindici caratteri sono indicativi dei dati anagrafici di ciascun soggetto secondo l'ordine seguente:

tre caratteri alfabetici per il cognome;

tre caratteri alfabetici per il nome;

due caratteri numerici per l'anno di nascita;

un carattere alfabetico per il mese di nascita;

due caratteri numerici per il giorno di nascita ed il sesso;

quattro caratteri (uno alfabetico e tre numerici) per il comune italiano o per lo Stato estero di nascita.

Il sedicesimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.

Art. 3.

Caratteri indicativi del cognome

I cognomi che risultano composti da più parti o comunque separati od interrotti, vengono considerati come se fossero scritti secondo un'unica ed ininterrotta successione di caratteri.

Per i soggetti di sesso femminile coniugati si prende in considerazione soltanto il cognome da nubile.

Se il cognome contiene tre o più consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la seconda e la terza consonante.

Se il cognome contiene due consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima e la seconda consonante e la prima vocale.

Se il cognome contiene una consonante e due vocali, si rilevano, nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale.

Se il cognome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).

Se il cognome è costituito da due sole vocali, esse si rilevano, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).

Art. 4.

Caratteri indicativi del nome

I nomi doppi, multipli o comunque composti, vengono considerati come scritti per esteso in ogni loro parte e secondo un'unica ed ininterrotta successione di caratteri.

Se il nome contiene quattro o più consonanti i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la terza e la quarta consonante.

Se il nome contiene tre consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la seconda e la terza consonante.

Se il nome contiene due consonanti i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima e la seconda consonante e la prima vocale.

Se il nome contiene una consonante e due vocali, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale.

Se il nome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).

Se il nome è costituito da due sole vocali, esse si rilevano nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).

Art. 5.

Data, sesso e luogo di nascita

I due caratteri numerici indicativi dell'anno di nascita sono, nell'ordine, la cifra delle decine e la cifra delle unità dell'anno stesso.

Il carattere alfabetico corrispondente al mese di nascita e quello stabilito per ciascun mese nella seguente tabella:

Gennaio	= A	Maggio	= E	Settembre	= P
Febbraio	= B	Giugno	= H	Ottobre	= R
Marzo	= C	Luglio	= L	Novembre	= S
Aprile	= D	Agosto	= M	Dicembre	= T

I due caratteri numerici indicativi del giorno di nascita e del sesso vengono determinati nel modo seguente:

per i soggetti maschili il giorno di nascita figura invariato, con i numeri da uno a trentuno, facendo precedere dalla cifra zero i giorni del mese dall'uno al nove. Per i soggetti femminili il giorno di nascita viene aumentato di quaranta unità, per cui esso figura con i numeri da quarantuno a settantuno.

I quattro caratteri alfanumerici indicativi del comune italiano o dello Stato estero di nascita, costituiti da un carattere alfabetico seguito da tre caratteri numerici, si rilevano rispettivamente dal volume « Codice dei comuni d'Italia » o dal volume « Codice degli Stati esteri », redatti a cura della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

All'aggiornamento dei volumi di cui al precedente comma provvede la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 6.

Persone fisiche con identica espressione alfanumerica

Quando l'espressione alfanumerica relativa ai primi quindici caratteri del codice risulta comune a due o più soggetti, si provvede a differenziarla per ciascuno dei soggetti successivi al primo soggetto codificato. A tal fine, si effettuano, nell'ambito dei sette caratteri numerici contenuti nel codice, sistematiche sostituzioni di una o più cifre a partire da quella di destra, con corrispondenti caratteri alfabetici secondo la seguente tabella:

0 = L		5 = R	
1 = M		6 = S	
2 = N		7 = T	
3 = P		8 = U	
4 = Q		9 = V	

Art. 7.

Carattere alfabetico di controllo

Il sedicesimo carattere ha funzione di controllo della esatta trascrizione dei primi quindici caratteri. Esso viene determinato nel modo seguente: ciascuno degli anzidetti quindici caratteri, a seconda che occupi posizione di ordine pari o posizione di ordine dispari, viene convertito in un valore numerico in base alle corrispondenze indicate rispettivamente ai successivi punti 1) e 2).

1) Per la conversione dei sette caratteri con posizione di ordine pari:

A o zero	= zero	O	= 14
B o 1	= 1	P	= 15
C o 2	= 2	Q	= 16
D o 3	= 3	R	= 17
E o 4	= 4	S	= 18
F o 5	= 5	T	= 19
G o 6	= 6	U	= 20

H o 7	= 7		V	= 21
I o 8	= 8		W	= 22
J o 9	= 9		X	= 23
K	= 10		Y	= 24
L	= 11		Z	= 25
M	= 12		—	—
N	= 13		—	—

2) Per la conversione degli otto caratteri con posizione di ordine dispari:

A o zero	= 1		O	= 11
B o 1	= 0		P	= 3
C o 2	= 5		Q	= 6
D o 3	= 7		R	= 8
E o 4	= 9		S	= 12
F o 5	= 13		T	= 14
G o 6	= 15		U	= 16
H o 7	= 17		V	= 10
I o 8	= 19		W	= 22
J o 9	= 21		X	= 25
K	= 2		Y	= 24
L	= 4		Z	= 23
M	= 18		—	—
N	= 20		—	—

I valori numerici così determinati vengono addizionati e la somma si divide per il numero 26.

Il carattere di controllo si ottiene convertendo il resto di tale divisione nel carattere alfabetico ad esso corrispondente nella sottoindicata tabella:

zero = A		14 = O
1 = B		15 = P
2 = C		16 = Q
3 = D		17 = R
4 = E		18 = S
5 = F		19 = T
6 = G		20 = U
7 = H		21 = V
8 = I		22 = W
9 = J		23 = X
10 = K		24 = Y
11 = L		25 = Z
12 = M		— —
13 = N		— —

Art. 8.

Numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche

Il numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche è costituito da una espressione numerica di undici cifre. Le prime sette cifre rappresentano il numero di matricola del soggetto nell'ambito della provincia in cui ha sede l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale; esso si ottiene, per ciascun soggetto, incrementando di una unità il numero di matricola stabilito per il soggetto che immediatamente lo precede.

Le tre cifre dall'ottava alla decima rappresentano il codice identificativo della provincia in cui ha sede l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale.

L'undicesimo carattere ha funzione di controllo dell'esatta trascrizione delle prime dieci cifre.

Art. 9.

Carattere numerico di controllo

Il carattere di controllo viene determinato nel modo seguente:

si sommano i valori di ciascuna delle cinque cifre di ordine dispari, partendo da sinistra;

si raddoppia ogni cifra di ordine pari e, se il risultato è un numero di due cifre, esso si riduce ad una sola sommando la cifra relativa alle decine e quella relativa alle unità; si sommano quindi tutti i precedenti risultati;

si determina il totale delle due somme di cui sopra;

si sottrae da dieci la cifra relativa alle unità del precedente totale. Il carattere di controllo è la cifra relativa alle unità del risultato.

Art. 10.

Numero di codice fiscale provvisorio

L'Amministrazione finanziaria può attribuire un numero di codice fiscale provvisorio.

Il numero di codice fiscale provvisorio delle persone fisiche ha struttura e composizione uguali a quelle di cui al precedente art. 8. Le prime sette cifre rappresentano il numero di matricola del soggetto; le cifre dall'ottava alla decima identificano l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale provvisorio e l'undicesima è il carattere di controllo, che viene determinato con le modalità di cui all'art. 9.

Ha inoltre validità di numero di codice fiscale provvisorio il numero di codice fiscale attribuito a soggetti persone fisiche, avente struttura e composizione conformi agli articoli da 2 a 7 del presente decreto, in corrispondenza del quale siano errati uno o più dati anagrafici che concorrono alla formazione del numero di codice fiscale stesso. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui agli articoli 5, secondo comma, e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

Il numero di codice fiscale provvisorio dei soggetti diversi dalle persone fisiche ha struttura uguale a quella del numero di codice fiscale definitivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro
PANDOLFI

TABELLE

REDDITI DEI TERRENI - QUADRO A

Tabella 1 - Titolo

COD.	DESCRIZIONE
1	Proprietario del terreno
2	Proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone
3	Proprietario del terreno concesso in affitto in regime non legale di determinazione del canone
4	Conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario
5	Socio di società semplice
6	Partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare
7	Titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare

Tabella 2 - Casi particolari

COD.	DESCRIZIONE
1	Mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali. Rientrano in questa ipotesi altresì i casi di ritiro dei seminativi dalla produzione in base al Regolamento C.E.E. n. 797/85 del 12 marzo 1985, attuato con D.M. 19 febbraio 1991, n. 63, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione.
2	Perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto.
3	Terreno in conduzione associata.
4	Azienda agricola situata in territorio montano di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n.984.
5	Se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 e al codice 4.
6	Se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 3 e al codice 4.

REDDITI DEI FABBRICATI - QUADRO B

Tabella 3 - Utilizzo

COD.	DESCRIZIONE
1	Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale
2	Unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo
3	Unità immobiliare locata
4	Unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone
5	Unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantine, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita
9	Unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi

Tabella 4 - Casi particolari

COD.	DESCRIZIONE
1	Fabbricati distrutti o inagibili, a seguito degli eventi sismici che per legge siano stati esclusi da imposizioni, a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato.
3	Unità immobiliare inagibile per la quale è stata richiesta la revisione della rendita

TABELLA 5 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota per scaglioni	Imposta dovuta sull'ammontare massimo	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a lire 7.200.000	10%	720.000	10% sull'intero ammontare
da lire 7.200.001 a lire 14.400.000	22%	2.304.000	720.000 + 22% della parte eccedente 7.200.000
da lire 14.400.001 a lire 30.000.000	27%	6.516.000	2.304.000 + 27% della parte eccedente 14.400.000
da lire 30.000.001 a lire 60.000.000	34%	16.716.000	6.516.000 + 34% della parte eccedente 30.000.000
da lire 60.000.001 a lire 150.000.000	41%	53.616.000	16.716.000 + 41% della parte eccedente 60.000.000
da lire 150.000.001 a lire 300.000.000	46%	122.616.000	53.616.000 + 46% della parte eccedente 150.000.000
oltre lire 300.000.000	51%		122.616.000 + 51% della parte eccedente 300.000.000

98A2638

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651376) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189